

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3744 del 06/10/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO ÷ SOCIETA' ECOVOLT S.R.L. , IN COMUNE DI BARDI, IN LOCALITÀ CARPANA (LANDINO DI SOTTO) ÷ COD. PRATICA PR10A0039
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3844 del 05/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO – SOCIETA' ECOVOLT S.R.L. , IN COMUNE DI BARDI, IN LOCALITÀ CARPANA (LANDINO DI SOTTO) – COD. PRATICA PR10A0039

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico ,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015 ,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio", (se contestualmente si concede anche l'occupazione di un'area del demanio idrico)
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) ,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2102 del 30 dicembre 2013, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali ,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25 luglio 2016, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto

demanio idrico” ,

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 2015 “ Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021 “.

Premesso che:

- con determinazione regionale n. 12422 del 27/09/2007, è stato rilasciato alla SOCIETA’ ECOVOLT S.R.L. il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal Torrente Ceno in località Carpana (Landino di Sotto) nel comune di Bardi (PR), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica **PR10A0039**;
- con determinazione n. 5392 del 17/06/2009 (Atto Aggiuntivo alla Determina n. 12422/07) è stata approvata l’integrazione del 10/02/2009 a firma Dott. Ing. G. Dolzani al progetto dello studio tecnico Aldo Galletti, allegato all’istanza di concessione 08/09/2005, relativa alla traslazione dell’officina elettrica all’esterno dell’area di rispetto ex d.lgs n. 152/2006 di opera di captazione destinata all’ approvvigionamento per consumo umano;
- con nota pervenuta in data 02/10/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0738239 del 08.10.2015, Tonini Franco in qualità di legale rappresentante della SOCIETA’ ECOVOLT S.R.L. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- con nota pervenuta in data 25/08/2016 e acquisita a al protocollo n. PGDG/2016/0005701 del 25/08/2016 la SOCIETA’ ECOVOLT S.R.L. ha trasmesso documentazione integrativa con richiesta di variante non sostanziale, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell’impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 8,32 m;
 - portata massima 6 mc/s (6.000 l/s);
 - portata media 2,596 mc/s (2.596 l/s);
 - potenza nominale di concessione 211,74 kW;
 - potenza installata 200 kW x 2;
 - produzione attesa 1.820.000 kWh;

Dato atto che:

- il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il Torrente Ceno (**01151800000 2 ER**);
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Bardi (PR) in località Carpana (Landino di Sotto) su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 81 mapp.li 347 aventi le

seguenti coordinate geografiche UTM*: X= 557300,Y= 940825;

- le pressioni esistenti sullo stesso sono state individuate e valutate sulla base di quanto disposto nel Piano di Gestione Distrettuale del Bacino del Po, per cui il valore di riferimento del DMV per il corpo idrico interessato dal prelievo, risulta essere pari a 0.81 mc/s nel periodo estivo e mc/s 1.23 nel periodo invernale;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- che, per quanto è stato possibile accertare il concessionario ha correttamente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione approvato con la determinazione di rinnovo n. 12422 del 27/09/2007 e determinazione n. 5392 del 17/06/2009 (Atto Aggiuntivo alla Determina n. 12422/07)
- L'impianto idroelettrico in oggetto, ubicato in sponda sinistra del corso d'acqua, è pertanto costituito dalle seguenti opere:
 - a) Opera di presa costituita da savanella a cielo aperto;
 - b) N. 2 condotte forzate in c.a. del diametro interno di 1600 mm per una lunghezza di 380 m;
 - c) Edificio di centrale;
 - d) N. 2 canali di scarico interrati in c.a. (dimensioni 3,05 x 1,60) per una lunghezza di 70 m;
 - e) Successivo canale a cielo aperto per una lunghezza di 200 m;
 - f) Allacciamento della centrale con la cabina ENEL vicina mediante mediante linea aerea per una lunghezza di 80 m , ubicata in comune di Bardi (PR), Carpana (Landino di Sotto);
- ai sensi della DGR 1195/2016 tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 2985,53;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 04/10/2007 nell'importo di € 2706,76 è stato aggiornato rispetto al canone 2016 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27

comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 278,77;

- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di approvare la richiesta di variante non sostanziale, citata e di riconoscere, alla Ecovolt s.r.l. P. IVA 01498110335 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Ceno, in località Carpana (Landino di Sotto) nel comune di Bardi (PR), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 12422 del 27/09/2007 alla Ecovolt s.r.l.;
- b) di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 0,81 mc/s nel periodo estivo e pari a 1,23 mc/s nel periodo invernale;
- c) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima di 6 mc/s (6.000 l/s) e media di 2,596 mc/s (2.596 l/s) per produrre, con un salto di 8,32 m, la potenza nominale di 211,74 kW;
- d) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- e) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante della presente atto;
- f) di fissare il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, in € 2985,53, dando atto che è già stato versato;
- g) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base della potenza nominale assentita, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- h) di dare atto che il deposito cauzionale, fissato in € 2706,76, è stato conguagliato col versamento di € 278,77;
- i) di dare atto che sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- j) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- k) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;

Il Responsabile Area
Coordinamento Rilascio Concessioni

GIUSEPPE BAGNI

Originale firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche

Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001

DISCIPLINARE

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal T. Ceno, in località Carpana (Landino di Sotto) nel Comune di Bardi, in terreno appartenente al Demanio pubblico dello Stato, è fissata, in seguito alla richiesta di variante non sostanziale, nella misura massima di 6 mc/s (6.000 l/s) e media di 2,596 mc/s (2.596 l/s) e sarà usata esclusivamente per produzione d'energia elettrica nella misura di 211,74 kW di potenza media nominale.

Gli usi praticati ai fini della determinazione del canone imponibile sono quelli per PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE di cui all'art. 152 della L.R. n. 3/1999, come stabilito ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1225/27 giugno 2001.

Art. 2 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

2.1 Descrizione delle opere e loro ubicazione - *L'opera di presa, situata in località Carpana (Landino di Sotto), nel territorio del comune di Bardi, è situata alla quota di 409.20 m.s.l.m. in corrispondenza del foglio n. 81, mappale n.347 del C.T. del Comune di Bardi, in proprietà del Demanio dello Stato. L'opera è ubicata in sinistra idrografica del Torrente Ceno e si compone dei seguenti elementi:*

- *Opera di presa costituita da savanella a cielo aperto;*
- *N. 2 condotte forzate in c.a. del diametro interno di 1600 mm per una lunghezza di 380;*
- *Edificio di centrale;*
- *N. 2 canali di scarico interrati in c.a. (ognuno di dimensioni 3,05 x 1,60 m) per una lunghezza di 70 m;*
- *Successivo canale a cielo aperto per una lunghezza di 200 m;*
- *Allacciamento della centrale con la cabina ENEL vicina mediante linea aerea per una lunghezza di 80 m., ubicata in comune di Bardi (PR), Carpana (Landino di Sotto);*

L'opera di presa è progettata in modo tale da consentire la derivazione solo per portate del corso d'acqua superiori a 596 l/s a fronte di un valore del DMV quantificato in 0,81 mc/s nel periodo estivo e pari a 1,23 mc/s nel periodo invernale, per portate inferiori l'acqua defluirà unicamente in alveo attraverso lo stramazzo del DMV, mentre per portate superiori si avrà parziale derivazione delle portate verso la centralina di produzione.

Per portate del corso d'acqua superiori a quelle che determinano la massima derivazione entrerà in funzione lo sfioro del pennello di presa che va ad impinguare la portata defluente in alveo; infine, per portate ancora maggiori, superiori a 10-12 mc/s, si verificherà l'attivazione del ramo destro del corso d'acqua per sfioramento della savanella di presa nella sua parte sommitale.

Date le caratteristiche dell'opera di presa, che la rendono vulnerabile nei confronti di fenomeni di erosione e deposito connessi agli eventi di piena, saranno necessari periodici interventi di manutenzione al fine di ripristinare le caratteristiche idrauliche della savanella e le condizioni di efficienza delle opere di derivazione. La centrale di produzione e relativa vasca di carico sono ubicate in prossimità di una cabina ENEL e di un edificio di servizio in cls; sul lato destro della vasca di carico è collocato lo sfioratore laterale, capace di smaltire la massima portata di 6 mc/s (6.000 l/s), e lo sgrigliatore automatico dotato di nastro trasportatore per lo smaltimento del materiale trattenuto.

L'edificio di centrale, con pianta di m 14,50 x 6,90 prevede la sala macchine con locale di consegna dell'energia sovrapposto al vano turbine e al vano di scarico verso il canale restitutore; l'impianto sarà dotato di due turbine Kaplan da 235 kW (potenza idraulica) e da generatore elettrico con trasformatore da 630 kVA.

Il canale restitutore è realizzato mediante n. 2 canali in c.a. interrati con sezione ognuno di 3,05 x 1,60 m nel primo tratto di 70 m , nel tratto successivo è aperto in terra a cielo libero nell'alveo di piena del torrente, con sponde di pendenza 45° e uno sviluppo di 200 m.

2.2 Stato delle opere - *Le opere di derivazione dovranno essere mantenute nelle condizioni previste e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 31 del R. R. n. 41/2001 ed artt. 42 e 43 del T.U. di leggi approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775.*

Le variazioni alle opere di derivazione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Sono agli atti gli elaborati riportati all'art. 2 della concessione n. 12422 del 27/09/2007 , i quali sono stati aggiornati da ulteriore documentazione tecnica così come espresso nell'atto n. 5392 del 17/06/2009 e dall'ultima relazione integrativa trasmessa con nota PGDG/2016 0005701 del 25/08/2016.

Art. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETATA LA DERIVAZIONE

3.1 Cartello identificativo - *Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.*

3.2 Rispetto DMV - *Ai sensi della D.G.R. 2067/2016, è fatto obbligo al Concessionario di garantire il rilascio in alveo, a valle delle opere di derivazione di un DMV quantificato nella misura di 0,81 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e nella misura di 1.23 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile).*

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come “ valore di riferimento “ l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora il raggiungimento degli obbiettivi di qualità

per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n. 152/2006.

3.3 Dispositivo di misurazione - *Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.152/06, dovrà essere prevista, l'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, nonché garantirne il buon funzionamento. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere inviati entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.*

3.4 Regolazione della portata - *Affinché la portata massima derivata non possa essere superiore a 6 mc/s (6.000 l/s), il Concessionario dovrà mantenere le opere di prelievo in modo che non si sollevino acque eccedenti il quantitativo legittimamente utilizzabile di 6 mc/s (6.000 l/s). Il personale dell'Amministrazione concedente potrà accedere, in qualsiasi momento, alle opere di derivazione per accertare l'osservanza delle norme del presente atto. Il concessionario dovrà comunicare al Servizio istruttore l'esito delle verifiche periodiche delle portate fluenti, in specie ogni qualvolta condizioni meteorologiche e pluviometriche lo richiedano, al fine di mantenere in alveo la portata di deflusso minimo vitale che non dovrà essere, in ogni caso inferiore ai valori riportati in precedenza.*

3.5 Sospensioni del prelievo - *Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.*

3.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - *le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.*

3.7 Subconcessione - *E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente*

concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.8 Opere di presa - Entro tre anni dall'emissione del presente atto, il concessionario è tenuto a proporre e predisporre idonee soluzioni progettuali, da concordare con l'Arpa territorialmente competente, per sostituire le attuali modalità di prelievo della risorsa (savanella), con opere che consentano di evitare le periodiche movimentazioni del materiale litoide, che vengono attuate per consentire l'intercettazione della risorsa idrica da derivare ed il loro convogliamento sulle opere di presa propriamente dette ed anche per consentire un efficace controllo delle portate derivate. In ogni caso qualunque movimento di materiali in alveo è subordinato alle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti, in particolare dal R.D. 523/1904, dalla legge regionale 7/2004 e dalla legge regionale 11/2012.

3.9 Aggiornamento documentazione - Entro sei mesi dall'emissione del presente atto, il concessionario è tenuto a presentare, anche in formato elettronico, adeguamento dei documenti progettuali attualmente agli atti, integrandoli con un elaborato As-Built, nel quale siano riportate in modo conforme alla vigente normativa le caratteristiche delle opere effettivamente realizzate, al fine di verificare l'eventuale occupazione di sedime demaniale eccedente quella relativa all'opera di derivazione.

3.10 Adempimento prescrizioni pregresse – entro un mese dall'adozione del presente atto il concessionario dovrà presentare documentazione, a firma di tecnico abilitato, dimostrativa delle prescrizioni richieste nella D.G.R. 1292/2006 ai punti 6-7-8-9-10-11-12 della lettera a) così come richiesto all'art. 5 del disciplinare allegato alla concessione n. 12422 del 27/09/2007

3.11 Utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico aree – Per quanto riguarda l'eventuale occupazione ed utilizzo delle aree demaniali del Torrente Ceno, si provvederà con specifico atto a riconoscere questo eventuale utilizzo, definendone puntualmente gli oneri dovuti.

ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI

4.1 La ditta concessionaria dovrà rispondere esclusivamente in proprio di qualunque danno potrà derivare a terzi, sia per lesi diritti, che per difetti di costruzione o per trascurata manutenzione delle singole opere. Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa dell'ambiente, della proprietà che del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2035, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca a norma del

R.R. n. 41/2001. Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al Concessionario, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato R.R. n. 41/2001, art. 27, con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In particolare la concessione potrà essere anticipatamente revocata, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi od indennità, per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze previste dall'art. 22 del R.R. n. 41/2001 in ordine ai casi di negata concessione.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 L'importo del canone per l'anno 2016 è fissato in € 2985,53.

6.2 I canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite Deliberazioni della Giunta Regionale.

I canoni annuali dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, ciò anche se l'utente non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte di quanto concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Ai sensi dell'art. 32, c. 1, del R.R. n. 41/2001, il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999, dando atto che per il medesimo è già stato versato l'importo di euro 2706,74, in costanza del rilascio della concessione n. 12422 del 27/09/2007, ed in occasione del rinnovo è stata effettuata la necessaria integrazione di euro 278,77.

7.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito, verificato il rispetto di tutti gli obblighi di concessione, a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazione di decadenza).

ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime e la tutela qualitativa e quantitativa delle acque pubbliche, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente, ed in

particolare quelle del T.U. di Leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e del Regolamento Regionale in materia di concessioni d'acqua pubblica n. 41 del 21 novembre 2001.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

9.1 *La registrazione del presente atto ed i relativi oneri sono a carico del concessionario.*

La stessa va effettuata nel termine di 20 giorni dall'adozione dell'atto.

Il sottoscritto, _____, rappresentante legale della Società Ecovolt s.r.l. , presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.